

**REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 DICEMBRE 2022, N.
11/R
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19
DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 5 (DISCIPLINA DEI
COMPLESSI RICETTIVI ALL’APERTO E DEL TURISMO ITINERANTE)”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46-6392 del 28 dicembre 2022

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 5 (DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL’APERTO E DEL TURISMO ITINERANTE)”.

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2. (Gestione dell’attività)

Art. 3. (Periodi di apertura e limiti di permanenza)

Art. 4. (Destinazione urbanistica e criteri di localizzazione)

Art. 5. (Servizi aggiuntivi)

Art. 6. (Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande)

Art. 7. (Classificazione)

Art. 8. (Riserva di denominazione)

Art. 9. (Segni distintivi)

Art. 10. (Pubblicità e obblighi informativi)

Art. 11. (Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione di “posto tappa”)

Art. 12. (Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa”)

Art. 13. (Soluzioni ricettive innovative)

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14. (Norme transitorie)

Art. 15. (Disposizioni finali)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa per le strutture ricettive all’aperto, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante).

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, altresì, alle attività di campeggio mobile, gestite in forma non imprenditoriale da parte di associazioni ed enti senza scopo di lucro ovvero di enti del terzo settore con qualifica di associazioni di promozione sociale, non rivolte al pubblico, ma in via esclusiva ai propri soci per finalità sociali, educative, ricreative, culturali o sportive e senza offerta di servizi di ospitalità turistica né di servizi pertinenziali e complementari al pubblico.

Art. 2.

(Gestione dell’attività)

1. L’attività turistico-ricettiva all’aperto, gestita secondo le modalità definite dall’articolo 14 della l.r. 5/2019, può essere esercitata esclusivamente dal proprietario degli immobili destinati allo svolgimento dell’esercizio, ovvero dal titolare di altro diritto reale o personale di godimento.

2. Il titolare o gestore della struttura turistico-ricettiva è responsabile anche dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 5 del presente regolamento, ancorché gestiti da soggetti terzi secondo le modalità previste in materia contrattuale dalle disposizioni del codice civile, ad eccezione di quelle derivanti dall’esercizio di attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande da parte del gestore affidatario, ai sensi delle leggi regionali 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114) e 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

3. Il titolare o gestore della struttura turistico-ricettiva stipula una polizza assicurativa per eventuali danni a cose e persone derivanti dall'esercizio dell'attività. Tale disposizione non si applica alle attività di campeggio temporaneo o mobile già dotate di un'adeguata copertura assicurativa.

4. E' consentita, altresì, la gestione delle strutture ricettive all'aperto direttamente da parte di enti locali, ovvero con affidamento della stessa ai soggetti di cui al comma 1 mediante appositi accordi o convenzioni.

Art. 3.

(Periodi di apertura e limiti di permanenza)

1. I campeggi e i villaggi turistici possono essere ad apertura annuale, se l'attività è esercitata almeno duecentosettantuno giorni per anno solare, anche non consecutivi, ovvero ad apertura stagionale, se l'attività è esercitata almeno novanta giorni, anche non consecutivi, e per non più di duecentosettanta giorni per anno solare.

2. L'attività di campeggio temporaneo o mobile è consentita per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5 della l.r. 5/2019, per un massimo di venti giorni per ogni evento, e comunque fino ad un massimo di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno solare.

3. L'attività di "garden sharing" è consentita per un periodo massimo di quarantacinque giorni per anno solare; la permanenza degli ospiti non può superare sette notti consecutive.

4. La permanenza nelle strutture ricettive dedicate al turismo itinerante è consentita:

- a) nelle aree di sosta, per un massimo di 48 ore, senza possibilità di rientro nelle successive 24 ore;
- b) nelle aree "camper service", per il tempo necessario alla fruizione dei servizi di approvvigionamento idrico, elettrico e di smaltimento delle acque reflue nell'impianto igienico-sanitario;
- c) nei punti sosta, per un periodo stabilito dal comune territorialmente competente.

Art. 4.

(Destinazione urbanistica e criteri di localizzazione)

1. Le strutture ricettive organizzate in campeggi e villaggi turistici sono consentite esclusivamente in aree individuate dallo strumento urbanistico con destinazione d'uso turistico-ricettiva.

2. Le aree destinate ai campeggi temporanei o mobili, di cui all'articolo 6, comma 5 della l.r. 5/2019, utilizzate per attività di carattere temporaneo, occasionale o ciclico, sono consentiti in spazi aperti, pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie comunali; in relazione alla frequenza degli eventi e della natura delle attività svolte, tali aree possono essere classificate nello strumento urbanistico comunale come aree del territorio destinate a tali specifiche funzioni. Se l'area ricade all'interno di un sito della Rete Natura 2000, l'attività stessa è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

3. Le aree private destinate ad attività di "garden sharing", di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2019, sono localizzate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in comuni classificati come "comuni turistici" ai sensi della normativa regionale dove non sono presenti altre strutture ricettive all'aperto;
- b) in aree con destinazione d'uso residenziale connesse all'edificio abitativo della residenza medesima, i cui spazi liberi di pertinenza devono avere un accesso dedicato, nonché superfici pari ad almeno mq. 70 e adeguata disponibilità di spazi a parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze dell'insediamento;
- c) in contesti urbani non inseriti nel perimetro dei centri storici nonché in aree soggette a vincolo storico-artistico e monumentale e loro pertinenze.

4. Le aree destinate al turismo itinerante, di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2019, osservano i seguenti criteri urbanistici:

a) le aree di sosta o aree attrezzate hanno destinazione turistico ricettiva con un limite alle volumetrie realizzabili strettamente necessarie all'erogazione dei servizi definiti dal Capo II dell'allegato A;

b) le aree "camper service", individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) della l.r. 5/2019, se insediate presso i campeggi e i villaggi turistici, hanno la destinazione turistico-ricettiva della struttura di riferimento;

c) i punti sosta, riservati esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di mezzi ricreazionali, sono fruibili secondo le disposizioni dell'ente proprietario della strada da adottarsi in conformità al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al regolamento di esecuzione sulla base delle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 34 dell'allegato A del presente regolamento.

5. L'insediamento o la modifica delle strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi" e "villaggi turistici", di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2019, in aree soggette a vincolo paesaggistico, ovvero ricadenti in un sito della Rete Natura 2000, è soggetto alle disposizioni normative e pianificatorie di settore, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 5. (Servizi aggiuntivi)

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive all'aperto possono offrire alla propria clientela, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A del presente regolamento, servizi aggiuntivi tra quelli indicati nell'allegato B del presente regolamento, anche ai fini dell'ottenimento delle categorie di vertice con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva.

2. La struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali da affezione al seguito della clientela con idonea pubblicità, a condizione che siano rispettate le prescrizioni comunali vigenti. Gli animali in ogni caso, sono custoditi e tenuti a guinzaglio dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno adottato dalla struttura.

3. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali all'interno dei complessi ricettivi all'aperto, anche nella forma di spacci interni, si applica la disciplina di cui alla l.r. 28/1999.

4. Qualora i servizi aggiuntivi siano aperti al pubblico, l'accesso è opportunamente segnalato ed indicato nella planimetria della struttura ricettiva .

5. Durante il periodo di chiusura della struttura ricettiva, è consentito destinare una superficie non superiore al trenta per cento di quella complessiva per il rimessaggio dei mezzi ricreazionali e delle eventuali strutture accessorie di proprietà dei clienti non alloggiati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della l.r. 5/2019.

Art. 6. (Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande)

1. L'offerta del servizio di preparazione, somministrazione o vendita di alimenti e bevande è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione e somministrazione e vendita di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), dal regolamento regionale 3 marzo 2008, n.2/R (Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale) nonché dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità e dai regolamenti comunali.

3. In caso di esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto all'interno dei complessi ricettivi all'aperto, si applica la disciplina di cui alla l.r. 38/2006.

4. In caso di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nel corso di una manifestazione a carattere temporaneo, sono richiesti i seguenti adempimenti:

a) il rispetto delle disposizioni previste in materia igienico-sanitaria di cui dalla deliberazione di Giunta regionale n. 27-3145 del 19/12/2011 e s.m.i, se l'attività è riservata alle persone alloggiate all'interno del complesso ricettivo all'aperto;

b) il rispetto delle disposizioni previste dalla disciplina di cui alla l.r. 38/2006, se l'attività viene svolta anche nei confronti di un pubblico indistinto.

Art. 7.

(Classificazione)

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive all'aperto è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B del presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari o gestori della relativa struttura.

2. Il sistema di classificazione fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e della qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva è in grado di offrire, secondo specifiche classi simboleggiate da stelle espresse in un numero variabile crescente, come di seguito rappresentate:

a) per le strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi", la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 5 stelle;

b) per le strutture ricettive all'aperto denominate "villaggi turistici", la classificazione si articola in un numero variabile da 2 a 5 stelle;

c) per i campeggi e villaggi turistici che aggiungono la denominazione "glamping", la classificazione si articola in un numero variabile da 3 a 5 stelle;

d) per le aree destinate al turismo itinerante denominate "aree sosta", "camper service" e "punti sosta", nonché per il "garden sharing" non è prevista alcuna classificazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A, sezioni IV e V, del presente regolamento.

3. La procedura di classificazione prevede un'autocertificazione della classe da parte del titolare o del gestore mediante la compilazione di apposita modulistica da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di variazione dell'attività ricettiva all'aperto.

Art. 8.

(Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione delle tipologie ricettive di cui agli articoli 6 e 8 della l.r. 5/2019 è riservato esclusivamente a titolari o gestori di strutture ricettive all'aperto e ogni forma di comunicazione al pubblico deve essere chiara rispetto alla tipologia dell'attività esercitata.

2. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva all'aperto:

- a) indica espressamente la tipologia di appartenenza di cui agli articoli 6 e 8 della l.r. 5/2019 e un nome di fantasia;
 - b) può utilizzare, in alternativa, la dizione di “camping village” o “glamping” quando le strutture di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2019 presentano i rispettivi requisiti previsti nell’allegato A del presente regolamento;
 - c) non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive all’aperto, ovvero di altre tipologie ricettive, dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due strutture contigue.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c) non si applica alle strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessati, la presenza di una o più denominazioni uguali, prescrive alla struttura, con atto motivato, la modifica della denominazione. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, senza alcun riscontro circa la modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il comune provvede all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 21, comma 7 della l.r. 5/2019.

Art. 9. (Segni distintivi)

1. I complessi ricettivi all’aperto denominati “campeggi” e “villaggi turistici” sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo con la relativa classe assegnata, conforme alle caratteristiche definite nella sezione I dell’allegato D del presente regolamento:
- a) nell’insegna provvista di illuminazione notturna, da collocare in modo ben visibile all’esterno e recante l’esatta denominazione della struttura ricettiva;
 - b) in caso di mancata indicazione nell’insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente.
2. Le aree e gli spazi aperti destinati al turismo itinerante, nonché le aree e gli spazi pertinenziali di edifici privati destinati al “garden sharing”, si identificano utilizzando il logo di cui all’allegato D del presente regolamento, esponendolo con le modalità di cui al punto 1 della sezione I, senza attribuzione di categorie o classi.

Art. 10. (Pubblicità e obblighi informativi)

1. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull’eventuale sito web della struttura ricettiva.
2. All’interno di ogni struttura sono esposte, all’interno della zona ricevimento degli ospiti, in modo ben visibile:
- a) la copia dei titoli abilitativi;
 - b) la tabella e il cartellino prezzi secondo le prescrizioni indicate dalla normativa di settore vigente in materia;
 - c) la planimetria generale del complesso, l’istanza di classificazione, il regolamento interno della struttura ricettiva ed il nome del responsabile della gestione, se designato.

Art. 11. (Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione di “posto tappa”)

1. Le strutture ricettive all’aperto che si avvalgono della denominazione aggiuntiva “posto tappa” ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 5/2019 soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario, e comunque lungo il tracciato percorribile in non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
 - b) sono parte di una rete di strutture ricettive all'aperto costituite in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
 - c) si avvalgono di personale addetto al ricevimento che comprende almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiede una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni necessarie per un intervento di primo soccorso;
 - d) riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti.
2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti:
- a) un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti; all'interno della struttura è altresì consentito, sotto la responsabilità dell'ospite, ai fini della sicurezza alimentare, il consumo autonomo di propri pasti freddi;
 - b) un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
 - c) un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
 - d) materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località.

Art. 12.

(Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di "posto tappa")

1. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 11 che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" garantiscono la loro identificazione mediante utilizzo di un specifico logo distintivo, le cui caratteristiche grafiche e modalità di utilizzo sono definite nell'allegato E del presente regolamento, nonché l'esposizione del medesimo al pubblico in un luogo ben visibile all'ingresso dell'esercizio.
2. E', inoltre, garantita la segnalazione della presenza del posto tappa con eventuali cartelli indicatori, pannelli informativi regolarmente autorizzati, ovvero attraverso portali web o applicazioni informatiche, onde assicurare l'accessibilità alla struttura ricettiva.

Art. 13.

(Soluzioni ricettive innovative)

1. Le soluzioni ricettive innovative individuate all'interno della fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 5/2019 sono consentite, in modalità autonoma, secondo i principi stabiliti dal Capo II della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e nel rispetto dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari di cui agli articoli 14, 15 e 16 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche. Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13).

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.
(Norme transitorie)

1. Le strutture ricettive all'aperto, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano, entro i limiti temporali perentori di seguito indicati, ai:
 - a) requisiti di classificazione di cui all'allegato B, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) requisiti tecnico-funzionali e di classificazione previsti per la denominazione alternativa o aggiuntiva di "camping village" e di "glamping", di cui rispettivamente alla sezione II dell'allegato A e all'allegato B entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) requisiti tecnico-funzionali di cui alle sezioni I, III e IV dell'allegato A, nonché quelli urbanistico-edilizi e paesaggistici di cui all'articolo 4 del presente regolamento e del relativo allegato A entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le attività di campeggio mobile e temporaneo organizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della l.r. 54/1979 per le quali sono in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanze di realizzazione di eventi finalizzati a scopi sociali, culturali e sportivi o di trasformazione delle aree medesime in complessi ricettivi destinati a campeggio o villaggio turistico, conservano, in deroga, il regime amministrativo della precedente legislazione regionale per lo svolgimento delle attività e degli eventi organizzati nel corso degli anni 2022 e 2023.

Art. 15.
(Disposizioni finali)

1. Per le violazioni al presente regolamento, ivi compreso il mancato rispetto dei termini di adeguamento indicati all'articolo 14, si applica l'articolo 21, comma 8, della l.r. 5/2019.
2. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 dicembre 2022

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Fabio Carosso

SEZIONE I

REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DEI CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

CAPO I

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI COMUNI

Art. 1.

(Terreno e recinzione)

1. L'area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle normative di settore, aventi incidenza sull'attività urbanistico-edilizia, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve, comunque, presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
2. Se l'area ricade in un sito della Rete Natura 2000, la recinzione e l'eventuale schermatura a verde rispettano i disposti delle Misure di conservazione generali del Piemonte, nonché, se esistenti, le disposizioni sito-specifiche e i Piani di Gestione. Nella progettazione di qualunque spazio verde devono essere predilette specie non allergogene evitando, a titolo esemplificativo, Cupressacee, Betulacee, Corylacee e Fagacee; sono, comunque, vietate le specie ricadenti nella "*black list*" di cui alla D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076 e s.m.i., nonché quelle citate negli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (Disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive).
3. Il terreno deve essere sistemato ed attrezzato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche senza pregiudizio dell'assetto idrogeologico.

Art. 2

(Accessi e parcheggio)

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli anche con rimorchio. Gli accessi devono essere di dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'agevole passaggio dei veicoli inclusi quelli di soccorso e di pronto intervento. Per le strutture con il solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi di soccorso e pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire il deflusso delle acque meteoriche e l'agevole circolazione dei veicoli anche con rimorchio, senza sollevamento di polvere. In caso di strade non asfaltate o lastricate sono garantite, laddove possibile, misure idonee di depolverizzazione, anche mediante utilizzo di materiale ecocompatibile per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e interamente riciclabili.
3. La viabilità interna e di accesso alla struttura ricettiva è soggetta a costante sorveglianza.
4. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio con un numero di stalli pari a quello delle piazzole e, laddove possibile, anche coperti.

5. Qualora sia consentita la sosta dei veicoli nell'ambito della singola piazzola, il numero di stalli nelle aree di parcheggio di cui al comma 4 può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5% delle piazzole.

Art. 3.
(Servizi igienico-sanitari)

1. I locali in muratura o prefabbricati in cui sono collocati i servizi igienico-sanitari sono illuminati ed areati naturalmente con aperture o finestre; in carenza di idonea aereo-illuminazione, sono installati dispositivi meccanici di aspirazione per i necessari ricambi d'aria.

2. I locali in cui sono installati apparecchi igienici, quali gabinetti, lavabi, docce e similari, garantiscono un rivestimento delle relative pareti sino a metri 2 di altezza con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

3. I gruppi dei servizi sanitari sono distribuiti ad una distanza massima non superiore a metri 200, ridotta a metri 150 in caso di campeggi situati ad oltre metri 1000 di altitudine, dalle piazzole o unità abitative a cui sono destinati.

3. bis. Servizi igienico-sanitari removibili sono, inoltre, consentiti, laddove possibile, in adiacenza alle singole piazzole nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica vigente.

4. Tutti i locali e le unità abitative garantiscono un impianto di riscaldamento mentre nei lavabi e nei lavelli per stoviglie è garantita l'erogazione di acqua calda.

5. Il vano gabinetto deve avere dimensioni minime di metri 1x1,20 con porta chiudibile dall'interno ed è dotato di vasi, preferibilmente fissati alla parete, o di tipo "alla turca" con bordo rialzato.

6. I servizi igienico-sanitari possono essere dotati di attrezzature e spazi funzionali al loro utilizzo da parte di bambini, anche accompagnati da persone adulte.

7. I lavabi devono essere preferibilmente a bacino singolo; ciascun lavabo è dotato di specchio, mensola d'appoggio e presa elettrica.

8. Le docce sono installate in locali di dimensioni minime di metri 1x1,20 e presentano le seguenti dotazioni e caratteristiche:

a) spazio antidoccia o spogliatoio;

b) sul pavimento delle docce possono essere sistemate apposite griglie o pedane in materiale plastico o altro materiale asportabile e lavabile tali da evitare possibili contatti con ristagni d'acqua;

c) le docce all'aperto possono coesistere con gli altri servizi ovvero situate in installazioni separate vicino ai lidi o spiagge, se esistenti.

9. I lavelli per stoviglie sono posizionati ad opportuna distanza dai servizi igienici e garantiscono, in prossimità, la presenza di contenitori per i rifiuti prodotti.

10. I lavatoi per la biancheria non devono essere posizionati all'interno del locale che ospita i servizi igienici ed è opportuna l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

Art. 4.
(Approvvigionamento idrico)

1. Il fabbisogno minimo di acqua potabile è stabilita in litri 80 per persona al giorno, considerando tale misura come essenziale per i bisogni d'acqua ad uso alimentare ed igienico, quali lavabi, docce, lavelli per stoviglie e locali di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, ad uso dei servizi di pulizia, lavaggio autovetture e ad ogni altro utilizzo che non comporti pericolo alla salute degli utenti, è stabilito in

ulteriori litri 50 per persona e per giorno; in caso di necessità di impiego di acqua non potabile, i relativi rubinetti riportano specifica indicazione grafica, chiaramente visibile.

3. Il complesso ricettivo garantisce la dotazione di fontanelle con acqua potabile idoneamente distribuite nell'area.

4. Il giudizio di idoneità dell'acqua all'uso potabile, a prescindere dalla sua origine, se diversa da acquedotto pubblico, è rilasciata dall'ASL territorialmente competente. Il titolare o gestore della struttura ricettiva predispone una procedura di autocontrollo e gestione del rischio della qualità dell'acqua. La descrizione e la gestione di eventuali attrezzature di emergenza quali, a mero titolo esemplificativo serbatoi di riserva, di cui la struttura si dota se l'approvvigionamento idrico non risulta adeguato, devono essere contenute in tale procedura.

Art. 5.

(Smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi)

1. Le acque reflue devono essere raccolte da una rete di collettamento che le porti alla destinazione finale.

2. In caso di destinazione in pubblica fognatura, è garantito il rispetto delle eventuali prescrizioni di carattere quantitativo e/o qualitativo da parte del gestore del servizio di fognatura e di depurazione che autorizza il conferimento.

3. Se la destinazione dello scarico è un corpo d'acqua superficiale o, eccezionalmente, il suolo, i reflui dovranno essere sottoposti a trattamento di depurazione secondo le prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo.

4. Gli impianti di depurazione, eventualmente adottati, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere conformi al tipo semplice, in modo da richiedere una minima manutenzione;

b) essere dotati di una rapida ed efficace messa in esercizio, anche in considerazione di un funzionamento limitato ad alcuni mesi dell'anno;

c) essere privi di esalazioni di odori molesti, nonché non essere fonte di ricettacolo o di moltiplicazione di insetti.

5. Gli scarichi dei mezzi ricreazionali, in caso di assenza di pozzetti di scarico collegati alla rete di collettamento, sono conferiti in appositi recipienti stagni che, in tal caso, devono essere previsti nel numero minimo di uno ogni 150 unità o frazione di presenze autorizzate.

6. In caso di scarichi vuotati negli appositi recipienti di cui al comma 5, gli stessi assumono la natura di rifiuti liquidi ed il loro accumulo e smaltimento è soggetto alla disciplina vigente in materia di rifiuti.

Art. 6.

(Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti)

1. I rifiuti prodotti nel complesso ricettivo, se rispondenti, per quantità e qualità, ai criteri definiti dal regolamento del comune territorialmente competente, rientrano tra i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

2. Le modalità di attivazione del servizio di raccolta rifiuti, nonché i tempi e le frequenze di raccolta, il tipo, il numero e il dimensionamento dei contenitori, rapportati al numero di piazzole e al numero massimo di utenti, sono da concordare con l'ente territorialmente competente per la gestione dei rifiuti urbani.

3. Le strutture di raccolta eventualmente posizionate all'interno del complesso ricettivo, realizzate in modo tale da evitare dispersione di percolato nel terreno, garantiscono la raccolta differenziata almeno delle frazioni previste nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani del relativo comune.

4. Per facilitare il servizio, il titolare o gestore può allestire idonee aree di raccolta all'interno del complesso ove posizionare le strutture di raccolta messe a disposizione per il servizio; tali aree sono facilmente accessibili e opportunamente allestite per evitare dispersioni nell'ambiente circostante.
5. Il titolare o gestore promuove il corretto uso delle strutture di raccolta attraverso la presenza di opportuna cartellonistica e materiale informativo.
6. Per quanto concerne i rifiuti che non rientrano, per quantità o per qualità, nell'assimilazione di cui al comma 1, il titolare o gestore provvede, attraverso apposita convenzione con il servizio pubblico ovvero mediante specifico accordo con una o più aziende del settore, per la gestione degli stessi.

Art. 7.
(Illuminazione)

1. L'illuminazione notturna è garantita per le strade, varchi e percorsi di accesso e di viabilità interna principale, nonché per i servizi igienici e per le aree destinate a servizi generali ed è posizionata in maniera tale da concentrare la luce verso il basso.
2. E' consentita l'installazione di impianti con luci di emergenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
3. Ove tecnicamente possibile, è necessario che l'impianto elettrico sia del tipo interrato; nel caso di impianto aereo, i fili non devono essere appoggiati alle piante ma realizzati con cavi isolati su apposita palificazione.
4. La realizzazione degli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole garantisce la sicurezza del servizio, nonché un posizionamento tale da evitare possibili attraversamenti sui percorsi stradali.
5. Gli impianti di cui al presente articolo assicurano la loro conformità alle norme tecniche europee in materia vigenti.
6. Se l'area ricade in un sito della Rete Natura 2000, l'illuminazione è conforme ai disposti delle Misure di conservazione generali del Piemonte, nonché le disposizioni sito-specifiche, se esistenti.

Art. 8.
(Disponibilità telefonica)

1. All'interno del complesso ricettivo è garantita la presenza di un servizio telefonico a disposizione degli ospiti 24 ore su 24.

Art. 9.
(Accessibilità, sicurezza e prevenzione incendi)

1. I complessi ricettivi all'aperto si adeguano alle prescrizioni tecniche riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui al d.m. n. 236/1989 ed in particolare i locali adibiti all'accoglienza e al ricevimento, nonché i servizi igienico-sanitari di cui all'articolo 3.
2. All'interno dell'area ricettiva devono essere realizzati opportuni accorgimenti idonei ad eliminare le barriere architettoniche, anche mediante utilizzo di materiali ecocompatibili per la realizzazione di pavimentazioni secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente allegato.
3. Ai fini di garantire la sicurezza generale degli ospiti all'interno del complesso ricettivo, è richiesto il rispetto dei requisiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Art. 10.

(Planimetria, regolamento interno e segnaletica della struttura ricettiva)

1. Il complesso ricettivo si dota di una planimetria generale da esporre all'interno del locale di ricevimento, nonché di un regolamento interno, reso ben visibile al pubblico, contenente gli aspetti di carattere amministrativo e organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante.
2. E', inoltre, prevista la dotazione di un'adeguata segnaletica collocata in zone ed aree visibili onde agevolare l'orientamento, l'indicazione e la conoscibilità degli spazi interni e dei servizi comuni usufruibili dagli ospiti alloggiati.

Art. 11.

(Misure premianti)

1. Qualora la struttura sia dotata di attrezzature e forniture per aree giochi, nonché a supporto di aree finalizzate ad attività ludico-ricreative o a raccolta realizzate con materiale riciclabile ed ecocompatibile, la stessa può valorizzare i propri requisiti tra quelli aggiuntivi indicati nell'allegato B del presente regolamento ai fini della propria classificazione nelle categorie di vertice.

CAPO II

CARATTERISTICHE DELLE PIAZZOLE, DELLE UNITA' ABITATIVE E DEI MEZZI MOBILI DI PERNOTTAMENTO

Art. 12.

(Equipaggi e piazzole)

1. L'equipaggio, quale insieme armonico formato convenzionalmente da quattro persone che soggiornano in una piazzola standard è assunto quale parametro di riferimento ai fini della determinazione della capacità ricettiva della struttura.
2. Le piazzole sono contrassegnate con numerazione progressiva e delimitate mediante segni riconoscibili; possono, altresì, essere delimitate con divisori, staccionate e similari, omogenei per tutta la struttura o per diverse zone omogenee realizzati con materiali diversi ad esclusione delle siepi.
3. Le piazzole sono attrezzabili con mezzi e allestimenti mobili di pernottamento ed è consentita l'assegnazione a più equipaggi, fermo restando il rispetto della capacità ricettiva complessiva della struttura.
4. Nei complessi ricettivi all'aperto è possibile installare, esclusivamente a cura del titolare o gestore, strutture sovrastanti alle piazzole volte al sostegno di teli e/o cannicci, nonché di assetto vegetazionale finalizzati all'esclusiva protezione del mezzo o allestimento mobile, oltre ai servizi igienico-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3 bis del presente Allegato.
5. Le strutture sovrastanti di cui al comma 4 rispettano le seguenti caratteristiche:
 - a) sono omogenee per tutte le piazzole, ovvero per le piazzole localizzate in aree omogenee;
 - b) non sono ancorate al suolo in modo stabile;
 - c) hanno un dimensionamento strutturale coerente con la funzione cui sono dedicate;
 - d) assicurano un buon livello di qualità e stato di conservazione e manutenzione.E' fatto divieto di utilizzare tubi assemblati mediante giunti da ponteggio.

6. La superficie minima delle piazzole rispetta i parametri di riferimento previsti nell'allegato B del presente regolamento ai fini della relativa classificazione; movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti, sono consentiti nel rispetto delle normative vigenti di settore.

7. Possono essere realizzate, in deroga, piazzole di dimensioni ridotte non inferiori a metri quadrati 25 per un numero non superiore al 15 per cento del totale delle piazzole esistenti.

8. La superficie delle piazzole è riducibile di un massimo di metri quadrati 20 se non consente la sosta di veicoli all'interno della piazzola medesima; in tal caso, lo stallo corrispondente è previsto nelle apposite aree di parcheggio, come indicato nell'articolo 2, comma 5, del presente allegato, rimanendo impregiudicati gli standards attribuiti ai fini della classificazione; l'obbligo di ampliamento delle aree di parcheggio non sussiste per i complessi ricettivi con il solo accesso pedonale.

9. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, fatta salva la percentuale di superficie massima stabilita dall'articolo 5, comma 5 del regolamento, è consentito il rimessaggio, anche nella medesima piazzola, di allestimenti mobili di pernottamento di proprietà dei clienti, inclusi eventuali accessori e pertinenze. In tal caso, non è consentito il loro utilizzo da parte dei clienti.

Art.13.

(Caratteristiche e requisiti delle unità abitative fisse)

1. Le unità abitative fisse sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio del comune competente per territorio nel rispetto delle previsioni di cui agli strumenti urbanistico-edilizi comunali, delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del Piano paesaggistico regionale.

2. Le unità di cui al comma 1, sono configurate come chalet, bungalow, casette e tipologie simili composte dall'insieme di più locali costituite da manufatti collegati permanentemente al terreno e dotate di infrastrutture di urbanizzazione primaria.

3. Tali unità abitative garantiscono i seguenti requisiti:

- a) sono conformi alle prescrizioni igieniche e di sicurezza in materia vigenti;
- b) hanno un'altezza minima interna dei locali abitabili non inferiore a metri 2,70 riducibile a metri 2,40 per i vani accessori e di servizio;
- c) nei comuni classificati montani, l'altezza minima dei locali abitabili non è inferiore a metri 2,55, ulteriormente riducibili a metri 2,40 per le strutture esistenti;
- d) in caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, a condizione che ogni locale garantisca un'altezza media ponderale non inferiore ai limiti stabiliti dalle lettere b) e c);
- e) in caso di locali realizzati a seguito di interventi di recupero dei sottotetti, garantiscono le altezze medie e minime interne previste dalla normativa in materia vigente;
- f) mantengono le altezze inferiori a quelle stabilite dal presente articolo se i locali sono già dichiarati agibili e abitabili e le caratteristiche dell'unità ricettiva non consentono il raggiungimento di tali altezze, ovvero quando l'edificio presenta condizioni e caratteristiche tipologiche configurabili nelle fattispecie derogatorie di cui ai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia edilizia;
- g) garantiscono un volume minimo delle camere da letto e dei locali soggiorno-pranzo-cucina determinato dal prodotto tra superfici e altezze minime di cui al presente allegato.
- h) hanno una superficie utile, comprensiva dei locali accessori e di servizio, non inferiore a metri quadrati 28 e possono essere dotate di veranda;
- i) sono dotate di un locale bagno con una superficie utile non inferiore a metri quadrati 3 ed allestito con lavandino, doccia, WC ed eventuale bidet;

- l) sono dotate di angolo cottura, eventualmente collocabile anche nella veranda esterna;
- m) hanno una coibentazione termica adeguata;
- n) forniscono erogazione di acqua calda, nonché il riscaldamento durante l'apertura della struttura ricettiva.

4. Per quanto concerne le soluzioni ricettive innovative, anche sopraelevate al suolo, con e senza servizio autonomo di cucina, si applicano le vigenti disposizioni tecniche di cui agli articoli 14, 15 e 16 dell'allegato A del r.r. 4/2018.

Art.14.

(Caratteristiche e requisiti delle unità abitative mobili)

1. Le unità abitative mobili, qualificate come case mobili o maxi caravan, garantiscono i seguenti requisiti:

- a) conservano i meccanismi di trazione e rotazione in stato di efficienza;
- b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno né tra la casa mobile e il terreno, fatta eccezione per le ruote e per i sostegni di appoggio;
- c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento;
- d) risultano omogenee per tipologia e colore del rivestimento esterno e delle coperture e, in caso di nuove installazioni insediate dal titolare o gestore, le stesse garantiscono linearità ed omogeneità degli elementi, secondo standards uniformi per la relativa tipologia di struttura ricettiva.

Art.15.

(Caratteristiche e requisiti dei mezzi ed allestimenti mobili di pernottamento)

1. I mezzi e gli allestimenti mobili di pernottamento, ivi comprese le lodge-tent o soluzioni similari, nonché le strutture edilizie leggere insediabili all'interno delle strutture ricettive ed aree all'aperto nel rispetto dell'articolo 9 della l.r. 5/2019 garantiscono i seguenti requisiti:

- a) sono realizzati con materiali facilmente smontabili e trasportabili, senza alcun collegamento permanente col terreno, né tra il mezzo o l'allestimento mobile e il terreno, fatta eccezione per le ruote e per i sostegni di appoggio;
- b) hanno allacciamenti alle reti tecnologiche rimovibili in ogni momento.

2. I mezzi e gli allestimenti di cui al comma 1 osservano, in particolare, le seguenti condizioni:

- a) i mezzi mobili ricreazionali garantiscono la conformità alle norme sulla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nella struttura o area ricettiva e sono dotati unicamente di accessori e rivestimenti previsti dalle aziende produttrici;
- b) le strutture edilizie leggere e gli allestimenti mobili hanno le caratteristiche tipiche della vita da campeggio quali tende, verande o piccole strutture chiuse in tela, tendalini, verande aperte con copertura in legno o altro materiale, pavimentazioni smontabili, pedane e coperture per mezzi mobili e simili. Dette strutture ed allestimenti, possono avere pareti verticali di chiusura realizzate unicamente in tela o materiale simile, ad eccezione di eventuali divisori interni, e rivestite, eventualmente, all'interno con materiale non coibentato e non configurabili come i preingressi di cui all'articolo 16.

3. E' consentito, inoltre, il posizionamento di ulteriori attrezzature, quali gazebo, ombrelloni, barbecue, dondoli, tavoli e simili, aventi comunque caratteristiche di amovibilità, il cui utilizzo è volto a rendere funzionale l'alloggiamento dell'ospite in relazione alle esigenze dei mezzi e degli allestimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 16.

(Caratteristiche e requisiti dei preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno)

1. Sono consentiti appositi preingressi ai mezzi mobili di pernottamento aventi caratteristiche di strutture rigide, in legno, in plastica, laminato metallico o altro materiale tessile o P.V.C. non rigido, o in altri materiali simili, ancorché coibentati, completi di porte e finestre ed annessi ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno, con funzione di protezione e copertura al fine di evitare dispersione di calore in occasione di accesso ai predetti mezzi.
2. Le strutture di cui al comma 1 osservano le seguenti condizioni:
 - a) sono realizzati con materiali scomponibili e agevolmente trasportabili da mezzi idonei;
 - b) non hanno alcun collegamento permanente col terreno, né tra il mezzo o l'allestimento mobile e il terreno, fatta eccezione per le ruote e per i sostegni di appoggio;
 - c) sono semplicemente appoggiati al suolo e posizionati in corrispondenza dell'entrata del mezzo mobile la cui superficie coperta, non è superiore a metri quadrati 12 ed un'altezza non superiore a centimetri 25 rispetto a quella del mezzo mobile.
3. I limiti di cui al comma 2 non si applicano alle tende o alle verande parasole in tela o altro materiale rimovibile ed occasionalmente utilizzato, nonché alle sovra-coperture installate con funzione di protezione dei mezzi mobili e dei relativi preingressi.
4. I preingressi in materiale rigido devono conformarsi alla tipologia, ai materiali, alla sagoma e alle finiture stabilite dal titolare o gestore della struttura ricettiva.

Art. 17.

(Mezzi e allestimenti mobili per persone con disabilità)

1. Fermo restando l'applicazione dei principi generali riportati all'articolo 10, in caso di occupazione stanziale di piazzole da parte di persone con disabilità è consentito il mantenimento o l'installazione di allestimenti aventi superfici superiori e metrature diversificate in funzione delle specifiche esigenze dell'ospite.
2. La disabilità deve essere riferibile al cliente titolare del contratto di occupazione stanziale o ad un suo parente di grado non superiore al secondo o affini. Al termine del rapporto contrattuale tali allestimenti devono essere rimossi o adeguati in conformità a quanto disposto dalle presenti disposizioni di attuazione.
3. Nel caso in cui gli interventi previsti dal presente articolo richiedano atti di assenso comunque denominati, è fatto salvo il rispetto delle specifiche normative di settore.

Art. 18.

(Installazione, sostituzione o adeguamenti delle case mobili)

1. L'installazione delle case mobili in aree soggette a vincolo paesaggistico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Qualora il progetto di installazione sia riferito unitariamente all'intera dotazione di case mobili da collocare nell'ambito delle strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi" e "villaggi turistici", l'autorizzazione paesaggistica riferita a tale progetto unitario sostituisce le singole autorizzazioni paesaggistiche.

2. La sostituzione delle case mobili collocate, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 quinquies, della l.r. 54/1979, come inserito dalla l.r. 30/2009, all'interno di strutture ricettive già esistenti in ambito soggetto a vincolo paesaggistico, qualora ricompresa in un progetto unitario relativo all'intera dotazione delle case mobili esistenti, ancorché temporalmente dilazionato, è soggetta ad un'unica autorizzazione che sostituisce le singole autorizzazioni paesaggistiche.

3. Gli interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle case mobili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

4. I titolari o gestori delle strutture ricettive che procedono alla sostituzione o agli adeguamenti delle case mobili esistenti, sono tenuti a segnalare, secondo le procedure amministrative vigenti in materia di SCIA, le avvenute variazioni rispetto alla segnalazione di avvio dell'attività e ad attestare la conformità degli allestimenti installati alle disposizioni del presente allegato.

Art. 19.

(Spazi e locali destinati al benessere psico-fisico)

1. Gli spazi e i locali destinati ai trattamenti mirati al benessere psico-fisico degli ospiti alloggiati all'interno delle strutture ricettive all'aperto sono conformi alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza, assicurano una adeguata illuminazione e idonei ricambi d'aria ai sensi delle norme in materia vigenti e sono dotati di spazi e servizi accessori quali bagni, spogliatoi e accessi che consentono l'idoneo utilizzo dei locali da parte degli utenti della struttura. E' garantito, inoltre, un indice di affollamento in relazione alle funzioni/attrezzature offerte pari ad almeno metri quadrati 4 per utente ed una superficie utile calpestabile, al netto delle murature, pilastri, tramezzi, porte e finestre ed eventuali scale interne, non inferiore a metri quadrati 20. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso deve avvenire in maniera atta a garantire un ingresso rapido nella struttura.

2. In particolare, i locali di cui al comma 1, suddivisi per destinazione, sono in possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi:

2.1 – AREA FITNESS: area ove possono essere praticate in modo autogestito tecniche ginniche con o senza l'ausilio di attrezzi. In essa non è obbligatoria la presenza di una figura dotata di specifica professionalità legalmente riconosciuta, fatto salvo l'obbligo del gestore di esporre, in tal senso, in tutti i locali destinati all'area fitness, idonea comunicazione. L'ospite che usufruisce del servizio è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di conoscere il normale utilizzo delle macchine ed attrezzature, di farne uso abituale ed essere informato sulle eventuali controindicazioni. Nell'area fitness possono essere presenti le seguenti attrezzature ed i seguenti impianti:

- a) tapis roulant;
- b) cyclette;
- c) step;
- d) vogatore;
- e) ellittica;
- f) panca reclinata;
- g) bilancere con manubri/pesi;
- h) macchine polifunzionali;
- i) spalliera;
- l) tatami per stretching.

2.1.1. Le attività di fitness, ginniche e di benessere svolte occasionalmente, per il servizio di animazione e intrattenimento a favore degli ospiti alloggiati derogano agli adempimenti di cui al comma 2, punto 2.1.

2.2 – AREA RELAX: area destinata al relax e al benessere generale della persona che si distingue in due zone principali:

2.2.1: ZONA UMIDA, ove possono essere previsti i seguenti impianti:

- a) piscina interna riscaldata;
- b) cascate, idromassaggi e giochi d'acqua;
- c) vasca idromassaggio pluriposto;
- d) percorso Kneipp;
- e) doccia scozzese;
- f) doccia emozionale;
- g) pozzo acqua fredda;
- h) bagno a vapore

2.2.2: ZONA SECCA, ove possono essere previste le seguenti attrezzature e impianti:

- a) grotta di sale;
- b) divano riscaldato;
- c) lettino riscaldato;
- d) chaise longue;
- e) sauna.

Il buon funzionamento e il controllo dell'area e delle attrezzature sono garantiti da ripetuti controlli giornalieri da parte del personale della struttura ricettiva, finalizzati a tutelare la salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attrezzature nonché dei lavoratori addetti.

2.3 – AREA PER PRESTAZIONI E TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALISTICI: area ove vengono esercitate le prestazioni e i trattamenti estetici disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), nonché dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, come modificato dal decreto 15 ottobre 2015, n. 206) e dalla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista) ed eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in buone condizioni, nonché di migliorarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi. Tale attività è svolta attraverso l'attuazione di tecniche manuali oppure attraverso l'utilizzazione degli apparecchi per uso estetico. Tali prestazioni sono effettuate in spazi specificatamente dedicati secondo le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa in materia vigente ed in presenza di responsabile tecnico in possesso di abilitazione di estetista. Rientrano nelle attività del presente comma e prevedono la presenza e l'intervento dell'estetista, le "saune" e i "bagni di vapore" (cd. "bagni turchi") impiegati per finalità estetiche.

2.4. Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio-naturali, se non estese ad attività mediche e di estetica, il titolare della struttura ricettiva può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) purché le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile, che può coincidere con la figura del titolare, con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento.

Nel caso di sola messa a disposizione degli apparecchi denominati “sauna” e “bagno di vapore” (cd. “bagno turco”), senza intervento di operatore, con esclusiva finalità di benessere, il gestore della struttura, in qualità di responsabile, garantisce quanto previsto nella “Premessa alle schede tecnico-informative” di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206 e s.m.i. e nelle sezioni “Modalità di esercizio, di applicazione e cautele d’uso” e “Norme tecniche da applicare” della scheda tecnico-informativa riferita a tali apparecchiature.

2.5. Le attività e le prestazioni volte alle cure termali sono esercitate ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n 323 (Riordino del settore termale).

Art. 20. (Piscine)

1. Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 le piscine delle aziende alberghiere sono classificate in categoria a/2 – piscine ad uso collettivo - e sono gestite nel rispetto dell’accordo medesimo.

2. Il responsabile della piscina è il titolare della struttura ricettiva, o altro soggetto da quest’ultimo incaricato che, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti, nonché del corretto funzionamento dell’impianto, garantisce:

- a) la nomina dell’addetto agli impianti tecnici e dell’assistente ai bagnanti;
- b) l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l’esecuzione dei controlli analitici dell’acqua in vasca secondo i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 1, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell’acqua in vasca;
- c) la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell’ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
- d) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
- e) il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
- f) il rispetto del regolamento d’uso della piscina da parte degli ospiti.

3. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità sua o di un suo delegato, durante l’orario di apertura della piscina al pubblico.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), il titolare della struttura ricettiva o suo delegato può assumere personalmente l’incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purchè in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.

5. La presenza dell’assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le strutture ricettive con vasche di superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 ed altezza dell’acqua inferiore o uguale a metri 1,40, a condizione che:

- a) sia prontamente disponibile, durante le ore di apertura della piscina, personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente;
- b) sia esposto un cartello ben visibile con il quale si comunicano agli utenti le fasce orarie di apertura della piscina, l’assenza dell’assistente ai bagnanti, nonché l’obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne.

6. Gli spogliatoi e i servizi igienici ad uso esclusivo delle piscine non sono obbligatori, se i clienti sono alloggiati ed utilizzano quelli in dotazione alla struttura ricettiva.

7. In caso di apertura anche al pubblico è garantita la presenza di spogliatoi e servizi igienici, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per ospiti disabili.

8. Le vasche con superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40, se dotate di impianti di idromassaggio, sono assimilabili a vasche "ricreative" e possono essere addossate alle pareti per uno sviluppo del perimetro non superiore al 50 per cento.

9. Il regolamento d'uso interno è affisso all'ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:

a) l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti;

b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;

c) il divieto di fare tuffi;

d) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;

e) l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell'area circostante la vasca;

f) gli orari di accesso in piscina;

g) il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;

h) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.

10. L'uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.

11. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.

12. In caso di ubicazione della piscina all'aperto, l'ingresso alla stessa è consentito tramite apposito cancello con chiusura controllabile e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.

13. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 12, l'uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purché sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.

14. All'ingresso della piscina è situata una doccia con vaschetta lavapiedi per l'immersione completa di piedi e calzature o, in alternativa, un impianto di nebulizzazione automatico, alimentati con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.

15. La funzione di primo soccorso può essere esercitata anche in spazi ad uso collettivo o in locali multifunzionali in dotazione della struttura ricettiva con la presenza di materiali minimi di medicazione purché non utilizzati, contemporaneamente, da altri fruitori.

16. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito in maniera idonea a garantire un ingresso rapido nell'area piscina.

Art. 21.

(Altri impianti ludico-ricreativi e sportivi)

1. Gli ulteriori eventuali impianti destinati alle attività ludico-ricreative e sportive presenti nella struttura ricettiva rispettano i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalle normative vigenti in materia.

Art. 22.

(Prescrizioni anti-legionellosi)

1. Con riferimento alle prescrizioni antilegionellosi, le strutture ricettive all'aperto tengono conto delle indicazioni contenute nelle linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015 e previste al paragrafo 3.2.

SEZIONE II

REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI E CARATTERISTICHE GENERALI PER LA DENOMINAZIONE COMMERCIALE “CAMPING VILLAGE” E “GLAMPING”

Art. 23.

(Caratteristiche dei complessi ricettivi per l'utilizzo della denominazione “camping village”, “glamping” e “camping and lodge”)

1. I campeggi e i villaggi turistici possono assumere la denominazione di:

a) “camping village”, se possiedono le seguenti caratteristiche:

a1) sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture e allestimenti fissi e mobili, installati e messi a disposizione dal titolare o gestore in una percentuale superiore al trenta per cento rispetto alla capacità ricettiva totale;

a2) hanno al proprio interno strutture e allestimenti dedicati all'accoglienza e all'animazione tipica del villaggio turistico.

b) “glamping”, se propongono, nell'insieme dell'offerta turistica, un servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa agli ospiti alloggiati in unità abitative o mezzi e allestimenti, fissi o mobili, messi a disposizione unicamente dal titolare o gestore della struttura ricettiva e nel rispetto delle seguenti condizioni:

b1) pernottamento in almeno dieci unità abitative o mezzi e allestimenti, fissi o mobili, se si tratta di campeggio o villaggio turistico ove sono compresenti ulteriori soluzioni ricettive tipiche di tali strutture;

b2) pernottamento in un numero indefinito di unità abitative o mezzi e allestimenti, fissi o mobili, se si tratta di struttura ricettiva esclusivamente dedicata al servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa;

b3) presenza di un'area dedicata, omogenea e circoscritta in caso di inserimento delle unità abitative o mezzi e allestimenti glamping all'interno del complesso ricettivo all'aperto di cui alla lettera b1);

b4) dotazione di tende, lodgetent, safaritent, cocotent e simili, nonché soluzioni innovative fisse e mobili già allestite ed arredate in base agli standards internazionali di mercato adottati per tali tipologie e con eventuale impianto di riscaldamento e/o raffrescamento interno;

b5) dotazione, all'interno delle unità abitative di letti, biancheria da letto e da bagno, armadi ed eventuale angolo cottura e bagno privato nelle percentuali indicate secondo i requisiti di classificazione di cui all'allegato B del presente regolamento, compreso il servizio di acqua corrente ed energia elettrica;

b6) dotazione di idonea pavimentazione, rivestimenti impermeabili ancorchè realizzati con volte o parti superiori in modalità trasparente;

b7) presentano al loro interno mezzi stanziali per un massimo del cinquanta per cento, se trattasi di struttura ricettiva all'aperto di cui alla lettera b1);

c) “camping and lodge”, se offrono ai clienti sprovvisti di propri mezzi o allestimenti mobili di pernottamento accoglienza e ospitalità in strutture fisse o mobili in un percentuale inferiore al trenta per cento della capacità ricettiva totale, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per i campeggi.

SEZIONE III

CARATTERISTICHE FUNZIONALI, REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DEI CAMPEGGI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 24.

(Modalità di svolgimento delle attività e criteri di localizzazione)

1. Le aree all'aperto destinate al campeggio temporaneo o mobile sono aree finalizzate all'esercizio di attività ricreative, sportive, culturali, educative, sociali e similari organizzate dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 2 della l.r. 5/2019 volte per lo più ad accogliere turisti itineranti che si spostano continuamente e per periodi di tempo limitati sul territorio regionale.
2. Le aree di cui al comma 1 sono assoggettate ai seguenti adempimenti amministrativi:
 - a) se si tratta di aree pubbliche, il loro utilizzo è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del comune, ovvero degli enti locali territorialmente competenti, da allegare alla modulistica predisposta dalla struttura regionale in materia di turismo;
 - b) se si tratta di aree private, il loro utilizzo è soggetto al preventivo consenso da parte del titolare o proprietario da allegare alla modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'autorità comunale rilascia l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.
4. La documentazione utile all'utilizzo delle aree di cui al comma 2 è rilasciata nel rispetto delle condizioni e dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 25.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività di campeggio temporaneo o mobile, il responsabile dell'attività o dell'evento, quale persona adulta designata dall'associazione organizzatrice, acquisita preventivamente la documentazione di cui al comma 2, è tenuto, in particolare, ai seguenti adempimenti:
 - a) richiedere al legittimo possessore o all'ente comunale territorialmente competente l'assenso per la disponibilità dell'area, fatta eccezione, per i terreni di proprietà dell'ente pubblico, se il campeggio è montato al tramonto e smontato all'alba del giorno successivo;
 - b) garantire che la zona prescelta per l'organizzazione dell'attività non sia coltivata o interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
 - c) assicurare il periodo di permanenza massimo richiesto per la specifica attività sull'area individuata;
 - d) provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
 - e) provvedere al trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati e conferirli nei contenitori messi a disposizione dalla società gestrice del servizio pubblico di raccolta nel rispetto delle specifiche modalità individuate dall'Ente di governo per i rifiuti.
6. In relazione alla lettera e) del precedente comma, il responsabile dell'attività deve trasmettere al comune territorialmente competente, su apposita modulistica regionale, una relazione sulla gestione dei rifiuti con le seguenti indicazioni:
 - a) previsione dei rifiuti e relativa tipologia;
 - b) stima dei quantitativi dei rifiuti previsti;
 - c) azioni di promozione per la riduzione dei rifiuti previsti (es. abolizione dei materiali monouso, ecc.);
 - d) indicazione del nominativo della persona incaricata al controllo e alla supervisione del corretto conferimento dei rifiuti.

Art. 25

(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei campeggi temporanei o mobili)

1. Le aree destinate all'esercizio di attività di campeggio temporaneo o mobile rispettano le seguenti condizioni tecniche ed igienico-sanitarie:

- a) sono volte ad accogliere turisti itineranti in numero rapportato alla capacità ricettiva delle attrezzature igienico sanitarie disponibili;
- b) sono dotate di accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche, nonché servite da strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio e di soccorso, fatto salvo il disposto di cui al comma 3;
- c) possono prevedere l'utilizzo di strutture poggiate sul terreno, purché rimovibili in ogni momento;
- d) sono dotate di sufficiente approvvigionamento di acqua potabile, e comunque di almeno litri 30 di acqua potabile per persona al giorno;
- e) sono dotate di un numero sufficiente di wc chimici mobili, nella misura di almeno uno ogni venti partecipanti;
- f) sono dotate di idonei dispositivi e materiali utili al fabbisogno eventuale di pronto soccorso;
- g) sono dotate di aree o zone protette per l'accensione dei fuochi a fiamma libera;
- h) sono dotate di installazioni mobili per cucine da campo e tavoli mensa la cui manipolazione e confezionamento di alimenti sono di norma considerati analoghi all'autoconsumo familiare;
- i) sono dotate di impianti mobili antincendio.

2. Le aree di cui al comma 1 garantiscono, inoltre:

- a) idonea raccolta dei rifiuti prodotti mediante recipienti depositati fuori campo in zona non direttamente esposta a raggi solari da vuotarsi periodicamente ed impegno, in caso di mancanza del servizio di nettezza urbana, da parte dell'organizzazione per il trasporto dei medesimi al più vicino luogo di raccolta autorizzato;
- b) smaltimento dei liquami provenienti dai wc, tramite l'utilizzo di recipienti stagni conferiti al più vicino luogo di raccolta autorizzato.

3. Nelle aree montane isolate rispetto ai punti di conferimento e nelle aree non servite da strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio, i liquami da wc sono quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno metri 1 collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile, e al di fuori da eventuali aree di tutela, disinfettata con materiali non inquinanti e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.

SEZIONE IV

REQUISITI TECNICO-FUZIONALI ED IGIENICO-SANITARI DELLE AREE DESTINATE AL TURISMO ITINERANTE

CAPO I

(CARATTERISTICHE COMUNI)

Art. 26.

(Gestione dell'attività)

1. In caso di area di proprietà pubblica, l'ente locale può gestire direttamente l'attività ovvero affidarla a terzi tramite accordi disciplinando anche le tariffe per la fruizione dei servizi.

2. In caso di gestione diretta da parte del comune, l'ente locale provvede alla cura, manutenzione e pulizia delle aree e dei servizi igienici e predispone quanto necessario per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
3. Nelle aree fruibili a pagamento è garantita la presenza di un custode.

Art. 27.

(Regolamento interno, informazioni utili e divieti nelle aree destinate al turismo itinerante)

1. Le aree destinate al turismo itinerante si dotano:
 - a) di un apposito regolamento interno esposto e reso ben visibile nell'area in cui sono indicate le disposizioni di utilizzo nel rispetto dei luoghi e delle persone.
 - b) di toponomastica del comune ove è ubicata la struttura con le informazioni turistiche aggiornate, l'indicazione dei percorsi e degli orari dei servizi di trasporto pubblico;
 - c) di un cartello informativo riportante le modalità di segnalazione di eventuali guasti, richieste di intervento da parte di un addetto, nonché le indicazioni relative al servizio di pronto intervento, dei Vigili del fuoco, dei Vigili urbani e dell'Autorità di pubblica sicurezza.
 - d) di pannello informativo su cui riportare il costo giornaliero della sosta e permanenza con gli orari di entrata e di uscita, incluso il periodo di vigilanza dell'area;
 - e) di una polizza assicurativa per responsabilità civile su persone e cose;
 - f) di un Piano di evacuazione e antincendio .
2. Le aree devono, inoltre, esplicitare sulla cartellonistica informativa i seguenti divieti:
 - a) divieto di scarico di liquidi e solidi di qualsiasi genere al di fuori degli appositi siti predisposti;
 - b) divieto di accendere fuochi liberi al di fuori delle aree predisposte;
 - c) divieto di svolgere attività rumorose nelle ore di riposo;
 - d) divieto di introduzioni di animali se non al guinzaglio.
3. Le dotazioni di cui al presente articolo sono redatte in lingua italiana e almeno in un'altra lingua straniera.
4. La cartellonistica di cui al presente articolo, qualora posta in aree soggette alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale, è soggetta ai disposti degli articoli 49 e 153 del d.lgs. n. 42/2004.

Art. 28.

(Disposizioni relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi)

1. Le aree destinate al turismo itinerante assicurano la loro raggiungibilità mediante percorsi atti a consentire l'intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco e di soccorso e rispettano i requisiti tecnici vigenti in materia specifica.
2. L'allestimento delle piazzole all'interno delle aree garantisce un'agevole movimentazione di persone e mezzi, nonché la non propagazione di fenomeni d'incendio tra le unità insediate.

Art. 29.

(Accessi e servizi igienico-sanitari per persone con disabilità)

1. Le aree destinate al turismo itinerante assicurano gli spazi interni di accesso, le aree comuni, nonché quelle per l'utilizzo dei servizi igienico-sanitari nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

CAPO II (AREE DI SOSTA)

Art. 30.

(Caratteristiche strutturali e dotazioni delle aree di sosta attrezzate)

1. Le aree di sosta garantiscono una superficie massima di metri quadrati 5.000, ovvero dimensionata in relazione al minore impatto ambientale.
2. L'individuazione delle aree attrezzate o aree di sosta contempla, laddove possibile, la vicinanza di mezzi di trasporto pubblico, se resi necessari come distanza dal centro abitato, nonché della vicinanza di aree sportive, esercizi commerciali, impianti di ristorazione, ricreativi e culturali, e officine di assistenza meccanica.
3. L'area è piantumata con siepi o alberature di altezza idonea alla dimensione dei mezzi autorizzati alla circolazione interna onde consentire la massima visibilità veicolare e presenta idonea recinzione con cordoli perimetrali atti ad impedire fuoriuscite di acque non pulite in aree circostanti; l'area si dota, inoltre, di adeguati sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti, nonché una sicura viabilità pedonale ed un agevole accesso alle aree comuni e ai servizi accessori, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale.
4. L'alberatura interna garantisce una sufficiente ombreggiatura e riparo dal sole e dal calore; ulteriori spazi alberati, preferibilmente fuori delle piazzole, possono essere usufruiti con tavoli e panche tali da consentire il soggiorno al di fuori del proprio mezzo ricreazionale, ed essere dislocati in zone periferiche dell'area di sosta.
5. Le aree devono essere realizzate mediante pavimentazione impermeabilizzata con pendenze verso pozzetti autopulenti collegati al sistema fognario dell'area ed atto a smaltire le acque meteoriche e di lavaggio della superficie.
6. Le dimensioni delle piazzole di sosta, debitamente delimitate e ben differenziate dagli stradelli, devono essere tali da assicurare ampia libertà di manovra in modo da garantire necessarie condizioni di sicurezza, in particolar modo su fondi innevati o ghiacciati e in situazioni di emergenza.
7. In ogni piazzola è garantito un sistema di allacciamento alla rete elettrica a disposizione degli ospiti.
8. L'ingresso e l'uscita dall'area di sosta sono adeguatamente regolamentati mentre gli accessi possono essere custoditi, anche con sistemi tecnologici alternativi alla presenza di personale dedicato e dotati di apposita strumentazione atta al controllo dei passaggi.
9. All'interno dell'area di sosta è garantito un adeguato sistema di illuminazione notturna in prossimità dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali.

Art. 31.

(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle aree di sosta attrezzate)

1. Le aree di sosta sono organizzate in piazzole e presentano i seguenti requisiti:
 - a) fondo realizzato con una superficie il più possibile pianeggiante, al fine di facilitare e rendere sicura la stabilità dei mezzi ricreazionali mentre il fondo dei piazzali può essere anche permeabile, ma tale da evitare polverosità e fango;
 - b) sistema di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente allegato;

- c) pozzetto di scarico autopulente per gli scarichi dei mezzi ricreazionali da realizzare secondo le caratteristiche disposte dall'articolo 378 del regolamento attuativo del Nuovo codice della strada;
- d) servizi igienici anche per disabili suddivisi per sesso accessibili soltanto con introduzione di moneta;
- e) numero adeguato di fontanelle per acqua potabile e per lavaggio superficie dell'area distinte da quelli di pulizia del pozzetto; al fine di evitare inutili sprechi idrici, è opportuna la presenza di rubinetterie di tipo a pressione atte all'interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua ad operazioni di carico concluse;
- f) ove possibile, prese di corrente con amperaggio minimo di Ampère 6;
- g) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dislocati in area apposita e appartata;
- h) cestini per piccoli rifiuti dislocati tra le piazzole e i parcheggi;
- i) parcometro di biglietti per la sosta;
- l) erogatore biglietti mezzi pubblici;
- m) docce e lavatoi per stoviglie e panni, dotati di acqua calda.

CAPO III (AREE CAMPER SERVICE)

Art. 32.

(Caratteristiche strutturali e dotazioni delle aree camper service)

1. Le aree camper service sono delimitate con idonea recinzione e garantiscono un locale predisposto ad ufficio per informazioni ed accettazione che può corrispondere alla reception in caso di camper service di pertinenza di campeggi e villaggi turistici.
- 2 L'area si dota di piazzole con dimensionamento minimo di metri 8x5 e idonei spazi di manovra.
- 3 L'area comune deve essere coperta ed arredata con tavoli e panche e sono garantite almeno n. 2 piazzole segnalate per portatori di disabilità ed almeno n. 2 piazzole fruibili dall'autoveicolo con caravan.

Art. 33

(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle aree camper service)

1. Le aree camper service garantiscono i seguenti requisiti:
 - a) area delimitata per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
 - b) sistema di approvvigionamento idrico, elettrico, nonché di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente allegato.
2. Le aree di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, un idoneo sistema di illuminazione, nonché un controllo costante delle stesse attraverso adeguati impianti di videosorveglianza ed organi di vigilanza che provvedono a effettuare controlli periodici sul rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento.
3. A discrezione del titolare o gestore, gli impianti di utilizzo a servizio degli ospiti itineranti possono avvalersi del funzionamento con sistema a gettoniera.

CAPO IV (PUNTI SOSTA)

Art. 34.

(Caratteristiche tecniche delle aree destinate a punto sosta)

1. Al fine di agevolare la visita di città e siti turisticamente rilevanti, è data facoltà ai comuni di prevedere la realizzazione di appositi punti sosta riservati al parcheggio di turisti itineranti provvisti di propri mezzi ricreazionali.
2. I punti sosta sono rigorosamente riservati ai mezzi ricreazionali il cui utilizzo è conforme alle disposizioni dettate in materia dal Nuovo codice della strada
3. All'interno dei punti sosta i veicoli e i rimorchi ammessi rispettano le seguenti condizioni:
 - a) appoggiano sul suolo soltanto tramite le ruote;
 - b) non emettono deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico;
 - c) non occupano la piazzola in misura eccedente l'ingombro proprio del mezzo tramite posizionamento di cunei di livellamento, attrezzature varie, apertura di finestre e porte a meno che non siano scorrevoli;
 - d) i rimorchi non possono essere staccati dalla motrice.

SEZIONE V

AREE O SPAZI PERTINENZIALI DESTINATI A "GARDEN SHARING"

Art. 35.

(Caratteristiche tecniche e requisiti igienico-sanitari dei garden sharing)

1. La superficie dell'area dedicata all'insediamento dei mezzi e allestimenti mobili è idonea a garantire adeguate distanze tra gli stessi mezzi e allestimenti, nonché tra questi e le proprietà confinanti.
2. Il proprietario dell'insediamento è, inoltre, tenuto a garantire:
 - a) la corretta gestione dei rifiuti da parte dei campeggiatori secondo le disposizioni vigenti in materia nel comune territorialmente competente;
 - b) la presenza di un numero adeguato di contenitori/sacchetti che permettono la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
 - c) la presenza di idonee prese o erogatori di acqua potabile, nonché la fruibilità di appositi servizi igienici;
 - d) il servizio di pernottamento, nei limiti temporali previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b) della l.r. 5/2019, nonché i servizi igienico-sanitari, con esclusione del servizio di somministrazione alimenti e bevande.
3. Le dotazioni igienico-sanitarie di cui alla lettera c) del precedente comma, devono essere rese disponibili all'interno della struttura residenziale principale, se esistenti, o realizzate quale parte integrante degli edifici esistenti, nel rispetto delle norme urbanistico edilizie comunali.

CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

Elementi di classificazione	Obbligatorietà				
	*	**	***	****	*****
Requisiti funzionali (RF) da applicare a tutti i campeggi e villaggi turistici					
RF 1 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE					
1.1. Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni o nelle unità abitative fisse o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura rispetto a luoghi e attrattive locali	X	X	X	X	X
1.2 Informazioni fornite in lingua estera (almeno in due lingue tra quelle ufficiali U.E.) relative alla voce 1.1			X	X	X
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	X	X	X	X	X
1.4 Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue tra quelle ufficiali U.E.) delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi		X	X	X	X
1.5 Informazioni sul livello di accessibilità della struttura in base ai quesiti presenti nell'Allegato C	X	X	X	X	X
1.6 Informazioni in lingua estera (almeno in due lingue tra quelle ufficiali U.E.) sul livello di accessibilità della struttura in base ai quesiti presenti nell'Allegato C		X	X	X	X
1.7 Materiale informativo per garantire la corretta gestione dei rifiuti degli ospiti	X	X	X	X	X

RF 2 - ACCESSO ALLA STRUTTURA					
2.1 Con oltre 1 km. di strada non asfaltata		x	x	x	
2.2 Con strada asfaltata fino all'ingresso ove compatibile con le norme urbanistiche e ambientali					x
RF 3 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI					
3.1 Servizio di accoglienza e informazioni assicurato 8/24 h		x			
3.2 Servizio di accoglienza e informazioni assicurato 10/24 h			x		
3.3 Servizio di accoglienza e informazioni assicurato 12/24 h				x	
3.4 Servizio di accoglienza e informazioni assicurato 16/24 h (da assicurarsi comunque nel rispetto delle fasce orarie dedicate al silenzio)					x
3.5 Servizio custodia valori in cassaforte della struttura					x
3.6 Servizio di accompagnamento alle piazzole e alle unità abitative o, in alternativa, fornitura di apposita mappa indicante le stesse all'interno della struttura ricettiva				x	x
3.7 Servizio di stampa file, fax e fotocopie				x	x
RF 4 - SERVIZIO DI BAR					
4.1 Servizio di bar 8/24 h			x		
4.2 Servizio di bar 12/24 h				x	
4.3 Servizio di bar 16/24 h					x
RF 5 - SERVIZI ALLE UNITA' ABITATIVE (da assicurare comunque ad ogni cambio cliente)					
5.1 Servizio di pulizia delle unità abitative (a richiesta)			x	x	
5.2 Servizio di pulizia delle unità abitative tre volte alla settimana					x
5.3 Servizio di pulizia delle unità abitative tutti I giorni					x
5.4 Servizio di cambio biancheria (a richiesta)			x	x	
5.5 Servizio di cambio biancheria tre volte a settimana					x
5.6 Servizio di pulizia delle unità abitative e cambio biancheria tutti i giorni					x

RF 6 - SERVIZIO DI PULIZIA INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE, LOCALI E AREE COMUNI						
6.1 Servizio garantito almeno 1 volta al giorno		x				
6.2 Servizio garantito almeno 2 volte al giorno			x	x	x	x
RF 7 - RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI						
7.1 una volta al giorno		x	x			
7.2 due volte al giorno				x	x	x
RF 8 - SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE						
8.1 Una lingua estera (tra quelle ufficiali U.E.) parlata a livello scolastico dal personale di ricevimento, informazioni		x	x			
8.2 Due lingue estere (tra quelle ufficiali U.E.) correntemente parlata dal personale di ricevimento, informazioni				x		
8.3 Tre lingue estere (tra quelle ufficiali U.E.) correntemente parlate dal personale di ricevimento, informazioni					x	x
8.4 Divise per il personale				x	x	x

RF 9 - SERVIZI GENERALI						
9.1 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle unità abitative		x	x	x	x	x
9.2 Pagamento con bancomat e carta di credito		x	x	x	x	x
9.3 Servizio di primo soccorso in locale attrezzato					x	x
9.4 Cassetta di primo soccorso		x	x	x	x	x
9.5 Disponibilità di servizio telefonico per gli ospiti		x	x	x	x	x
9.6 Servizio di sorveglianza notturna disponibile a chiamata per strutture fino a 400 ospiti effettivamente presenti		x	x	x	x	x
9.7 Servizio di sorveglianza notturna nel numero previsto dalle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione incendi per strutture oltre 400 ospiti effettivamente presenti		x	x	x	x	x
Requisiti strutturali (RS) (da applicare a tutti i campeggi e villaggi turistici)						
RS 1 - LOCALI E AREE COMUNI						
1.1 Locale ove sono presenti uno o più erogatori di bevande calde/fredde e snack		x				
1.2 Bar in locale appositamente attrezzato			x	x	x	x
1.3 Tavola calda/Ristorante/Self service					x	x
1.4 Market				x	x	x
1.5 Area attrezzata per gioco bambini		x	x	x	x	x
1.6 Connessione internet e disponibilità Wi-Fi, se tecnicamente realizzabile		x	x	x	x	x
1.7 Locale multifunzione ad uso comune		x	x	x	x	x
1.8 Locale dotato di macchine lavabiancheria e asciugatrici				x	x	x
1.9 Locale stireria						x

N.B. Le voci 1.3 e 1.4 non sono obbligatorie se sono presenti pubblici esercizi ed esercizi commerciali nel raggio di Km. 1 dalla struttura						
RS 2 - INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE E RELATIVE DOTAZIONI						
Camerini wc						
2.1 n. 5 wc per i primi 100 ospiti		X	X	X	X	X
2.2 n. 1 wc ogni ulteriori 33 ospiti		X	X			
2.3 n. 1 wc ogni ulteriori 25 ospiti				X	X	X
2.4 Dotazioni igieniche dedicate ai bambini				X	X	X
Camerini doccia						
2.7 n. 2 docce per i primi 100 ospiti		X	X	X	X	X
2.8 n. 1 doccia per ogni ulteriori 80 ospiti		X	X			
2.9 n. 1 doccia per ogni ulteriori 60 ospiti				X		
2.10 n. 1 doccia per ogni ulteriori 40 ospiti					X	
2.11 n. 1 doccia per ogni ulteriori 30 ospiti						X
Lavabi						
2.12 n. 1 lavabo ogni 20 ospiti		X	X	X	X	X
Lavelli						
2.13 n. 1 lavello ogni 50 ospiti		X	X			
2.14 n. 1 lavello ogni 45 ospiti				X		
2.15 n. 1 lavello ogni 40 ospiti					X	X
Lavatoi						
2.16 n. 1 lavatoio ogni 80 ospiti con un minimo di 2		X	X	X	X	X
Vuotatoi						
2.17 n. 1 ogni 200 ospiti		X	X	X	X	X
N. B. Se una parte o tutte le piazzole sono servite da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire corrispondenti installazioni ad uso comune va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate						
RS 3 - EROGAZIONE ACQUA POTABILE						
3.1 Disponibilità di acqua potabile in ragione di litri 50 per persona		X	X	X	X	X
3.2 Erogazione acqua calda assicurata in tutte le dotazioni igienico-sanitarie nelle ore di maggior utilizzo per almeno sei ore giornaliere		X	X			
3.3 Erogazione acqua calda assicurata in tutte le dotazioni igienico-sanitarie 24/24 h				X	X	X

RS 4 - DOTAZIONI DELLE UNITA' ABITATIVE FISSE (Bungalows, chalet, casette, soluzioni ricettive innovative comprese di cucina, ecc...)						
4.1 Cucina composta da piano cottura con almeno 2 piastre, cappa aspirante, lavello con scolapiatti, frigorifero, attrezzatura per pulizia ambiente, porta rifiuti indifferenziata/organico, stendino e mollette				X		
4.2 Come punto 4.1 con bollitore e forno microonde					X	X
4.3 Tavolo da pranzo con sedie				X	X	X
4.4 Utensili per la preparazione e consumazione dei pasti				X	X	X
4.5 Lavastoviglie in almeno il 40% delle unità abitative				X		
4.6 Lavastoviglie in almeno il 60% delle unità abitative					X	
4.7 Lavastoviglie in almeno il 100% delle unità abitative						X
4.8 Camere da letto dotate di armadio o cabina-armadio, letto e, per ogni posto letto, di un comodino o equivalente e relativa presa di corrente		X	X	X	X	X
4.9 Bagno privato completo dotato di almeno un lavandino con relativa presa di corrente, una vasca o una doccia, un wc				X		
4.10 Come punto 4.9 con asciugacapelli					X	X
4.11 Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona				X	X	X
4.12 TV			X	X		
4.13 TV con collegamento satellitare					X	X
4.14 Copertura Wifi (se tecnicamente realizzabile)		X	X	X	X	X
4.15 Cassetta di sicurezza					X	X
4.16 Impianto di riscaldamento/raffrescamento				X	X	X
4.17 Veranda o giardino esterno attrezzati con tavolo sedie e sdraio		X	X	X	X	X
RS 5 - DOTAZIONI DELLE UNITA' ABITATIVE MOBILI (Case mobili)						
5.1 Cucina, se presente, composta da piano cottura con almeno 2 piastre, cappa aspirante, lavello con scolapiatti, frigorifero, attrezzatura per pulizia ambiente, porta rifiuti indifferenziata/organico, stendino e mollette				X		
5.2 Come punto 5.1 con bollitore e forno microonde					X	X
5.3 Tavolo da pranzo con sedie, se presente la cucina		X	X	X	X	X
5.4 Utensili per la preparazione e consumazione dei pasti, se presente la cucina		X	X	X	X	X

5.5 Camera/e da letto dotata/e di armadio, letto, di un comodino o equivalente e relativa presa di corrente		X	X	X	X	X
5.6 Bagno privato completo dotato di almeno un lavandino con specchio e relativa presa di corrente, una doccia e un wc		X	X	X	X	X
5.7 Come punto 5.6 con asciugacapelli					X	X
5.8 Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona				X	X	X
5.9 TV			X	X		
5.10 TV con collegamento satellitare					X	X
5.11 Copertura Wifi (se tecnicamente realizzabile)		X	X	X	X	X
5.12 Impianto di riscaldamento/raffrescamento				X	X	X
5.13 Veranda o giardino esterno attrezzati con tavolo sedie e sdraio		X	X	X	X	X
RS 6 - SISTEMAZIONE DI AREE, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE						
6.1 Area libera di uso comune, anche suddivisa in lotti, di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie del campeggio		X	X			
6.2 come 6.1 non inferiore al 10%				X		
6.3 come 6.1 non inferiore al 15%					X	X
6.4 Area alberata di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio		X				
6.5 come 6.4 non inferiore al 20%			X			
6.6 come 6.4 non inferiore al 30%				X		
6.7 come 6.4 non inferiore al 40%					X	
6.8 come 6.4 non inferiore al 50%						X
RS 7 - SUPERFICI, INDIVIDUAZIONE, SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DELLE PIAZZOLE						
7.1 Superficie delle piazzole non inferiore a mq 60		X	X	X	X	X
7.2 Confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno, con picchetti o con aiuole coltivate		X	X	X	X	X
7.3 Sistemazione delle piazzole a prova di acqua e di polvere		X	X	X		
7.4 come 7.6 prevalentemente a prato					X	X
7.5 Prese di corrente al servizio di almeno il 40% delle piazzole			X			
7.6 Prese di corrente al servizio di almeno il 60% delle piazzole				X		
7.7 Prese di corrente al servizio di tutte le piazzole					X	X
Requisiti strutturali (RS) (da applicare alle nuove strutture o in caso di						

interventi di ristrutturazione)						
RS 1 – SISTEMAZIONE E DOTAZIONI AREE E SERVIZI COMUNI						
1.1 Aree comuni attrezzate e accessibili alle persone con disabilità		X	X	X	X	X
1.2 Servizi igienico-sanitari accessibili alle persone con disabilità		X	X	X	X	X
Requisiti per la denominazione aggiuntiva (G) o alternativa (Glamping) RGL						
RGL 1 – SERVIZI COMUNI						
1.1 Servizio di ristorazione				X	X	X
1.2 American bar o lounge bar					X	X
RGL 2 – DOTAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE						
2.1 Bagno privato completo dotato di almeno un lavandino con relativa presa di corrente, una vasca o una doccia, un wc in almeno il 40% delle unità abitative				X		
2.2 Bagno privato completo dotato di almeno un lavandino con relativa presa di corrente, una vasca o una doccia, un wc in almeno il 70% delle unità abitative					X	
2.3 Bagno privato completo dotato di almeno un lavandino con relativa presa di corrente, una vasca o una doccia, un wc in almeno il 100% delle unità abitative						X
Requisiti servizi aggiuntivi (RSA) (Requisiti obbligatori fungibili per l'inserimento della struttura nelle categorie 4 e 5 stelle per le quali è necessario ottenere un punteggio minimo, rispettivamente, di punti 35 e 50)	Punteggio RSA					
RSA 1 – DOTAZIONI, SERVIZI E ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE* * (E' richiesto il possesso di almeno n.2 requisiti)						
1.1 Aree o sale attrezzate gioco bimbi - mini club	3					
1.2 Baby room/nursery room	3					
1.3 Animazione professionale per adulti e bambini	3					
1.4 Sala o area riservata per intrattenimenti e spettacoli	5					
1.5 Biblioteca/videoteca	1					

1.6 Sala giochi	1					
1.7 Mini golf	1					
1.8 Parco acquatico	5					
1.9 Centro benessere – Beauty farm	5					
1.10 Palestra attrezzata	3					
1.11 Solarium	3					
1.12 Sauna	3					
1.13 Bagno turco	3					
1.14 Maxi schermo	1					
Totale punteggio	40					
RSA 2 – DOTAZIONI, SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE* (E' richiesto il possesso di almeno n. 3 requisiti)						
2.1 Piscina	5					
2.2 Piscina con superficie non inferiore a m.q. 0,25 per unità di C.R.M.	4					
2.3 Piscina con superficie non inferiore a m.q. 0,40 per unità di C.R.M.	5					
2.4 Piscina bambini	5					
2.5 Tennis tavolo/ping pong	1					
2.6 Biliardo	1					
2.7 Campo attrezzato per pallacanestro/pallavolo	2					
2.8 Campo attrezzato per beach volley	1					
2.9 Campo da calcio	3					
2.10 Campo da calcetto	2					
2.11 Campo da tennis	2					
2.12 Campo bocce	2					
2.10 Campo attrezzato per pattinaggio	3					
2.11 Campo da golf	5					
2.12 Pista go-Kart	5					
2.13 Spazio per badminton (volano)	1					
2.14 Parete per arrampicata	2					
2.15 Percorso vita per ginnastica outdoor	3					
2.16 Noleggio biciclette/mountain bike	2					
2.17 Noleggio attrezzature sportive	2					
2.18 Noleggio barche	5					
2.19 Servizio per cicloturisti: - deposito custodito - area attrezzata per riparazioni e lavaggio	4					
Totale punteggio	65					
RSA 3 – ALTRE DOTAZIONI, SERVIZI E ATTREZZATURE* (E' richiesto il possesso di almeno n. 2 requisiti)						

3.1 Darsena, boe o pontile per imbarcazioni	5					
3.2 Spazi meeting dotati di attrezzatura idonea	5					
3.3 Area barbecue	1					
3.4 Area cani in libertà	2					
3.5 Presenza di punti raccolta rifiuti coperti	2					
3.6 Celle frigo a disposizione degli ospiti	2					
3.7 Area sistemata a giardino di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie del campeggio	4					
3.8 Allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle piazzole	1					
3.9 Allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole	2					
3.10 Allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole	5					
3.11 Allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle piazzole	1					
3.12 Allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle piazzole	3					
3.13 Allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole	4					
3.14 Vendita di prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali	1					
3.15 Servizi di accompagnamento	1					
3.16 Servizio pet sitting	1					
Totale punteggio	40					
RSA 4 – SERVIZI E ACCORGIMENTI PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE*						
(E' richiesto il possesso di almeno n. 1 requisito)						
4.1 Raccolte differenziate aggiuntive rispetto a quelle di base concordate con il gestore (fino a 2 es, tappi di sughero, pile/batterie, oli ecc..)	4					
4.2 Abolizione dei prodotti monouso nel bar/tavola calda/self-service/ristoranti se presenti (in particolare dei prodotti in plastica)	5					
4.3 Utilizzo di prodotti riciclati per l'allestimento di alcune strutture (fino al 50% es. panchine, aree giochi, aree barbecue, contenitori per la raccolta rifiuti)	4					
4.4 Utilizzo di carta riciclata	2					
Totale punteggio	15					

Note alla griglia di classificazione

Sezione generale per i requisiti dei campeggi e dei villaggi turistici

La presente griglia di classificazione rappresenta i requisiti standard minimi obbligatori per le strutture ricettive denominate campeggi e villaggi turistici.

Ai campeggi sono attribuibili i requisiti della griglia tali da far loro attribuire una classificazione che va da un minimo di 1 ad un massimo di 5 stelle mentre ai villaggi turistici si applicano i requisiti che fanno attribuire la relativa classificazione da un minimo di 2 ad un massimo di 5 stelle.

Sezione specifica per i requisiti per la denominazione “G” e “Glamping”

I campeggi e i villaggi turistici possono fregiarsi della denominazione “Glamping” come di seguito:

- a) le strutture ricettive già denominate campeggi e villaggi turistici che presentano al loro interno, in modalità complementare alla propria offerta turistica, un numero minimo di **dieci unità abitative, mezzi o allestimenti, fissi o mobili**, secondo le caratteristiche specificatamente individuate all'articolo 23 dall'allegato A del presente regolamento, aggiungono al proprio logo identificativo la lettera “G”;
- b) le strutture ricettive esclusivamente destinate ad accogliere i propri ospiti nelle unità o allestimenti di cui alla lettera a), in numero indistinto, utilizzano la denominazione esclusiva “Glamping” in alternativa alla denominazione campeggio e villaggio turistico.

In ogni caso, alle strutture che si fregiano del logo identificativo di cui alle lettere a) e b) di cui sopra si applicano i requisiti della griglia di classificazione validi, in via generale per i campeggi e i villaggi turistici (RF e RS), nonché i requisiti speciali (RGL), entrambi i quali portano ad una classificazione da un minimo di 3 ad un massimo di 5 stelle, e i requisiti dei servizi aggiuntivi (RSA) validi per l'attribuzione delle categorie 4 e 5 stelle.

Sezione specifica per i requisiti dei servizi aggiuntivi (RSA)

I requisiti indicati nella sezione finale della griglia di classificazione concernenti i servizi aggiuntivi (RSA) forniscono una serie di elementi e standards che i campeggi e i villaggi turistici, anche in modalità glamping, possono offrire ai propri ospiti come valore aggiunto, a completamento dell'offerta turistica proposta dalla struttura stessa. Tali servizi sono stati raggruppati in diverse aree tematiche in base alla tipologia dei servizi erogabili in modo che sia più agevole identificarli e contestualizzarli in un'ottica di eventuale promozione del servizio da parte della struttura ricettiva.

Essi si rendono necessari per l'attribuzione della **categoria 4 stelle** per la quale sono richiesti un minimo di **punteggio pari a 35** e per la **categoria 5 stelle** per la quale sono richiesti un minimo di **punteggio pari a 50**, e comunque nel rispetto del numero unitario minimo richiesto per singola sezione tematica.

In particolare, è necessario prestare attenzione al seguente metodo di calcolo:

voce 2.1 (piscina): il relativo punteggio è sommato a quello delle voci 2.2 o 2.3 esclusivamente in caso di raggiungimento delle dimensioni minime ivi indicate;

voce 2.4 (piscina per bambini): costituisce requisito a se stante;

voce 2.7 (campo attrezzato per pallacanestro/pallavolo), **voce 2.10** (campo da calcetto) e **voce 2.11** (campo da tennis): nel caso lo stesso campo attrezzato sia multifunzionale, i relativi punteggi non sono sommabili tra loro.

ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

(da compilare **A TITOLO MERAMENTE INFORMATIVO** dai titolari di strutture ricettive all'aperto e da trasmettere in allegato alla SCIA, di avvio e di variazione dell'attività)

1. Esiste personale che opera all'interno della struttura e formato, in modo specifico, per l'accessibilità delle persone con disabilità?

SI	NO
----	----

Nel caso di risposta affermativa precedente, completare, con una crocetta, per ogni rigo, segnando solo "SI" o solo "NO":

con disabilità motorie	SI	NO
con disabilità della vista	SI	NO
con disabilità dell'udito	SI	NO
affette da patologie dell'alimentazione	SI	NO
affette da allergie	SI	NO
con disabilità per motivi non rientranti tra i casi sopra specificati	SI	NO

2. La struttura ricettiva possiede attività e/o servizi dedicati a persone con disabilità?

SI	NO
----	----

3. La struttura ricettiva possiede ausili per agevolare il movimento o per altri usi a vantaggio delle persone con disabilità?

SI	NO
----	----

4. La struttura ricettiva possiede, nei servizi ristoro, menù o piatti per diete personalizzabili e/o cibi per diete specifiche di vegetariani, vegani, celiaci o per altre intolleranze alimentari?

SI	NO
----	----

Se "SI" specificare quali

5. La struttura ricettiva, nelle camere e unità abitative, utilizza materiali ipoallergenici e/o dispositivi che consentano un accurato controllo dell'aria e/o ha conseguito specifiche relative certificazioni?

SI	NO
----	----

Se “SI” specificare quali

6. La struttura ricettiva possiede supporti per la comunicazione e l’orientamento per ipoudenti e/o ipovedenti (dispositivi di amplificazione ad induzione magnetica e/o mappe tattili ecc...)?

SI	NO
----	----

Se “SI” specificare quali

7. La struttura ricettiva possiede sito web progettato con requisiti di accessibilità?

SI	NO
----	----

8. La struttura ricettiva possiede un sistema di allarme di tipo acustico?

SI	NO
----	----

9. La struttura ricettiva possiede un sistema di allarme di tipo visivo?

SI	NO
----	----

10. La struttura ricettiva possiede percorsi tattili per ipovedenti?

SI	NO
----	----

(Il presente allegato è stato elaborato sulla base di quello ideato dalla Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Comitato per la Promozione e il Sostegno del Turismo Accessibile).

SIMBOLOGIA GRAFICA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO E PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL TURISMO ITINERANTE E AL "GARDEN SHARING" NELLA REGIONE PIEMONTE

SEZIONE I

LOGHI IDENTIFICATIVI

1. Le strutture ricettive all'aperto, nonché le aree destinate al turismo itinerante e al "garden sharing" che operano sul territorio piemontese ai sensi della l.r. 5/2019, si dotano di apposita targa contenente il logo che identifica l'attività svolta secondo le modalità indicate all'articolo 9 del presente regolamento, in luogo ben visibile presso la struttura ricettiva.

2. Per i complessi ricettivi denominati "campeggio" e "villaggio turistico" la targa riporta i caratteri, le dimensioni e i simboli distintivi approvati con decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 4195 del 20 maggio 1983, previa acquisizione dei diritti d'uso e di riproduzione dei simboli distintivi sul territorio della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 7-25369 del 9 maggio 1983 e secondo la simbologia rappresentata con le ellissi n.1 e n.2. Entrambi possono, inoltre beneficiare della denominazione aggiuntiva "G" o alternativa "Glamping" secondo la simbologia rappresentata con le ellissi nn. 3, 4, 5 e 6.

3. Per le aree destinate al turismo itinerante denominate "aree di sosta" e "camper service" la targa riporta i simboli distintivi rappresentati con le ellissi n. 7 e n. 8 predisposti dalla Regione Piemonte secondo dimensioni, caratteri, forme e colori omogenei con la simbologia delle altre strutture ricettive all'aperto e contenenti le seguenti prescrizioni tecniche:

a) simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da:

a1) caravan e autocaravan disposti di seguito in senso orizzontale e con ai lati un disegno che riproduce il mezzo ricreazionale con servizio di vuotatoio chimico (lato sinistro) e un letto con servizio doccia (lato destro) per le aree di sosta;

a2) caravan e autocaravan disposti di seguito in senso orizzontale e con ai lati (destra e sinistra) un disegno che riproduce il mezzo ricreazionale con servizio di vuotatoio chimico per le aree camper service;

b) la specificazione dell'attività è riportata in carattere maiuscolo in colore rosso sia nella parte superiore che nella parte inferiore dell'ellisse (**AREA DI SOSTA ATTREZZATA**) (**AREA CAMPER SERVICE**) senza alcuna attribuzione di stelle.

Le tonalità utilizzate per i colori di cui alle lettere a) e b) sono il verde pantone 347 e il rosso pantone Warm Red/C;

4. L'ellisse che contiene il relativo segno distintivo di cui al punto 3 riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di altezza ed è riprodotta su apposita targa in materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x 21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:

a) fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;

b) ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde pantone 347;

c) bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto e in basso che specifica l'attività: rosso pantone Warm Red/C;

d) disegno al centro riportante su sfondo verde l'immagine di due mezzi ricreazionali tipizzati nei modelli caravan e autocaravan di colore bianco mentre ai lati dell'ellisse sia il disegno che riproduce il mezzo ricreazionale con servizio di vuotatoio chimico (lato sinistro) che quello riproduttivo del servizio pernottamento e doccia sono in colore verde per le "aree di sosta" mentre il logo "aree camper service" comprende ai lati dell'ellisse unicamente il disegno che riproduce il mezzo ricreazionale con il servizio di vuotatoio chimico in colore verde.

5. Per le aree o spazi pertinenziali di edifici privati destinati ad attività di "garden sharing" la targa riporta il simbolo distintivo rappresentato con l'ellisse n. 9, predisposto dalla Regione Piemonte secondo dimensioni, caratteri, forme e colori omogenei con la simbologia delle strutture ricettive all'aperto e contiene le seguenti prescrizioni tecniche:

a) simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da un'area verde suddivisa in due parti da una linea curva bianca ove nella parte inferiore sono raffigurati in ordine sparso in colore bianco due alberature agli estremi e due allestimenti mobili per il pernottamento degli ospiti con una fioritura al centro mentre nella parte superiore dell'area verde è raffigurata una casetta, anch'essa di colore bianco, che simboleggia l'edificio privato principale del soggetto titolare dell'attività;

b) la specificazione dell'attività privata è riportata in carattere maiuscolo in colore rosso sia nella parte superiore che nella parte inferiore in bianco dell'ellisse (**GARDEN SHARING**) senza alcuna attribuzione di stelle.

Le tonalità utilizzate per i colori di cui alle lettere a) e b) sono il verde pantone 347 e il rosso pantone Warm Red/C.

6. L'ellisse che contiene il segno distintivo di cui al punto 5 riporta il formato di cm. 26 di larghezza e di cm. 16 di altezza ed è riprodotta su apposita targa in materiale acrilico o di metallo a forma rettangolare di dimensioni in cm. 29,7x 21. Il modello deve essere riprodotto secondo le seguenti tipologie di colore:

a) fondo rettangolo in cui è inserito: bianco;

b) ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell'ellisse: verde pantone 347;

c) bordino esterno dell'ellisse, nonché la dicitura in alto e in basso che specifica l'attività: rosso pantone Warm Red/C;

d) disegno nella parte inferiore su sfondo verde riportante l'immagine di due alberature e di due allestimenti mobili di pernottamento con al centro una fioritura, tutti di colore bianco, mentre nella parte superiore dell'area verde è raffigurata una casetta, anch'essa di colore bianco;

7. La simbologia della presente sezione è soggetta alle modalità di utilizzo in concessione d'uso da parte del titolare della struttura ricettiva all'aperto, nonché del titolare delle aree destinate al turismo itinerante e del soggetto privato titolare delle aree pertinenziali destinate al "garden sharing", secondo le disposizioni riportate nella sezione II.

8. La personalizzazione della targa con il numero delle stelle, laddove previsto, concernenti la classificazione è effettuata dal titolare utilizzando il file rinvenibile sul sito regionale www.regione.piemonte.it, nell'apposita sezione dedicata alle strutture ricettive all'aperto, su apposito materiale acrilico o di metallo secondo le caratteristiche e le dimensioni sopra riportate.

ELLISSE N. 1 - CAMPEGGIO



ELLISSE N. 2 – VILLAGGIO TURISTICO



ELLISSE N. 3 – CAMPEGGIO CON AREA GLAMPING



ELLISSE N. 4 – VILLAGGIO TURISTICO CON AREA GLAMPING



ELLISSE N. 5 – GLAMPING (per campeggio)



ELLISSE n. 6 -GLAMPING (per villaggio turistico)



ELLISSE N. 7 - AREA DI SOSTA



ELLISSE N. 8 - AREA CAMPER SERVICE



ELLISSE N. 9 - GARDEN SHARING



SEZIONE II

CONCESSIONE D'USO DEL LOGO DISTINTIVO PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO E PER LE AREE DESTINATE AL TURISMO ITINERANTE E AL "GARDEN SHARING"

A) REQUISITI E CONCESSIONE

1. I loghi rappresentati nelle ellissi di cui alla sezione I sono dati in concessione d'uso dalla Regione Piemonte alle strutture ricettive all'aperto in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 5/2019 e del presente regolamento di attuazione.
2. Ai fini del loro legittimo utilizzo, i titolari o gestori delle strutture ricettive all'aperto nonché delle aree destinate al turismo itinerante e al "garden sharing" sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello riportato nella Sezione III del presente allegato, che costituisce parte integrante della modulistica, ai fini dell'avvio e/o della variazione dell'attività ricettiva.
3. I titolari o gestori che utilizzano il logo relativo alla propria attività ricettiva sono tenuti ad inserire nella parte inferiore l'indicazione della classe secondo la simbologia riportante le stelle, ad eccezione delle strutture destinate al turismo itinerante per le quali non si applica una specifica classificazione a stelle ma è richiesto il soddisfacimento dei requisiti di cui alle rispettive sezioni IV e V dell'allegato A.

B) PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive all'aperto nonché delle aree o spazi pertinenziali di edifici privati destinati al "garden sharing" si impegnano per un corretto e consapevole uso del logo distintivo non apponendolo su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo lo stesso destinato esclusivamente a identificare le strutture in argomento, i servizi e l'offerta complessiva dell'esercizio ricettivo.
2. I requisiti della struttura ricettiva e la relativa identificazione sono esposti al pubblico in luogo ben visibile unitamente alle targhe segnaletiche e alle tabelle identificative, specificando, mediante opportuna simbologia grafica, ulteriori eventuali servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità ed alla somministrazione di alimenti e bevande, se prevista.
3. La denominazione dell'esercizio ricettivo è esclusiva. L'offerta di ogni altro servizio compatibile con le disposizioni della l.r. 5/2019 e del regolamento di attuazione è oggetto di segnalazione autonoma.

C) SANZIONI

1. Chiunque utilizza in modo ingannevole o improprio il logo distintivo o espone una classifica superiore ai requisiti effettivamente posseduti, sia per mancato possesso dei requisiti dichiarati, sia per perdita degli stessi requisiti non comunicata alle amministrazioni territorialmente competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 7, lettere a) e b), della l.r. 5/2019.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al precedente punto 1 si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge medesima.

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

di esercitare l'attività ai sensi della normativa vigente;

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al R.D. 18/6/1931, n. 773;

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (requisiti antimafia);

che vi sono altri soggetti ai quali è richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.L.P.S. di cui al R.D. 18/6/1931, n. 773 nei confronti dei quali non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (requisiti antimafia) come da dichiarazione allegata dai medesimi resa:

(da compilare solo in caso di società)

.....nato/a a.....il.....

.....nato/a a.....il.....

.....nato/a a.....il.....

(compilare la Sezione A2 per tutti i soggetti di cui all'art.2 del D.P.R.252/98, ovvero dei soci per le S.n.c., dei soci accomandatari per le S.a.s. e S.a.p.a., di tutti i componenti dell'organo di amministrazione per le S.r.l., le S.P.A. e le cooperative).

di impegnarsi a rispettare le norme relative al corretto utilizzo del logo distintivo e di avvalersi della presente concessione d'uso per i soli fini previsti dalla normativa in materia vigente;

di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza ai fini delle eventuali relative sanzioni.

Luogo e Data

Timbro e firma del sottoscrittore

LINEE GUIDA PER LA DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA DI “POSTO TAPPA” E PER
L’ATTRIBUZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

SEZIONE I

REQUISITI, CONCESSIONE, COMUNICAZIONE PUBBLICA E SANZIONI

Le strutture ricettive all’aperto che offrono servizi aggiuntivi di “posto tappa” ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento, per l’utilizzo della specifica denominazione si attengono alla seguente procedura.

ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE “POSTO TAPPA”

1. Il logo di “posto tappa” è adottato dalla Regione che ne dispone l’applicazione.
2. Il logo è concesso alle strutture ricettive che offrono servizio di “posto tappa” a supporto degli utenti di itinerari turistici riconosciuti ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, che esercitano l’attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 5/2019 e dal presente regolamento.
3. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, i titolari o gestori delle strutture ricettive all’aperto che intendono svolgere l’attività di “posto tappa” sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello PT riportato nella Sezione II del presente allegato.

PUBBLICITA’ ED ESPOSIZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

1. Le strutture ricettive che intendono avvalersi della denominazione aggiuntiva di “posto tappa”, garantiscono le seguenti modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico:
 - a) segnalazione del “posto tappa” con apposizione di una vetrofania adesiva romboidale riportante la denominazione del “posto tappa” con la denominazione della struttura ricettiva e il logo dell’itinerario, realizzata secondo le specifiche tecniche descritte al successivo punto 3, da apporre sulla porta di accesso alla struttura. In alternativa o in aggiunta, tale logo può essere realizzato su targa romboidale in materiale acrilico o di metallo da apporre sulla porta o sulle strutture murarie esterne in posizione visibile dall’esterno;
 - b) segnalazione della presenza del “posto tappa” con eventuali cartelli indicatori o pannelli informativi per assicurare l’accessibilità alla struttura nel tratto di percorso tra l’itinerario e la struttura stessa, nel rispetto delle prescrizioni vigenti;
 - c) segnalazione della presenza del “posto tappa” su portali web informativi turistici ovvero su applicazioni informatiche o supporti informativi tradizionali (brochure, cartografia etc).
2. I requisiti della struttura che offre il servizio di “posto tappa” sono esposti al pubblico in luogo ben visibile unitamente al logo identificativo specificando ulteriori eventuali servizi aggiuntivi offerti all’ospite.
3. Le specifiche tecnico-grafiche del logo rispettano i seguenti requisiti:
 - a) la vetrofania o targa ha la dimensione di cm. 20x20;


b) il logo della Regione Piemonte è di almeno cm. 4 di larghezza;
c) il logo della rete del patrimonio escursionistico regionale - RPE Piemonte (di almeno centimetri cm. 2 di larghezza);

d) il simbolo grafico di forma quadrata (ruotata di 45°) riportante una casa familiare stilizzata di colore “marrone” CMYK (C=40, M=80, Y=100 e K=50), circonscritta su sfondo di colore “azzurro chiaro” in CMYK (C=40, M=0, Y=0, K=0) con la parte inferiore occupata da un campo “verde” CMYK (C=45, M=0, Y=80, K=0) che ospita al suo interno il logo/loghi dell'itinerario/i per cui la struttura si qualifica come posto tappa e per il quale:

- deve essere previsto lo spazio per un foro di fissaggio di diametro di cm. 0,5 a cm. 0,7 dall'angolo in alto;
- il marchio grafico di forma quadrata (ruotata di 45°) ha dimensioni di cm.20X20, con riempimento trasparente e linea di contorno (outline) di 1 pt;
- il triangolo di colore “azzurro chiaro”, identificante il cielo, è di larghezza pari a cm. 20 e altezza pari a cm. 10, non ha linea di contorno (outline);
- il triangolo di colore “verde”, identificante il campo, è ruotato di 180° (con la punta rivolta verso il basso), è di larghezza pari a cm. 16 e altezza pari a cm. 8, non ha linea di contorno (outline);
- le finestrelle della casa familiare stilizzata, sono di colore bianco e hanno una dimensione di cm. 0,6X0,6;
- i loghi degli itinerari devono avere una dimensione approssimativa di cm. 2,5 di larghezza e di cm. 1,5 di altezza;
- deve essere previsto lo spazio per un foro di fissaggio di diametro di cm. 0,5 a cm. 0,7 dall'angolo in basso;

e) la scritta “posto tappa” seguita dalla denominazione della struttura ricettiva all'aperto (nell'esempio si è utilizzato il carattere: Arial Narrow - Regular - da 35 pt di dimensione);

4. La personalizzazione della vetrofania o targa con la denominazione della struttura ricettiva deve essere effettuata dal titolare utilizzando il file rinvenibile sul sito regionale www.regione.piemonte.it nell'apposita sezione del Turismo dedicata alle strutture ricettive e successivamente stampata su materiale plastico per vetrofania o su materiale acrilico o di metallo, come da prototipo raffigurato di seguito:



SANZIONI

1. Chiunque utilizza in modo improprio il logo ufficiale di “posto tappa” è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 21, comma 7, lettera b) della l.r. 5/2019.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al punto 1 si procede ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge medesima.

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

- a) di esercitare l'attività nel rispetto dei requisiti di cui alla l.r. 5/2019 e del relativo regolamento di attuazione;
- b) che la propria struttura ricettiva è ubicata in una località costituente tappa di un itinerario e comunque lungo il tracciato a non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso;
- c) di essere parte di una rete di strutture ricettive all'aperto costituite in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" e di altri servizi connessi ad un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione;
- d) che il personale addetto alla reception o il titolare o gestore della struttura ricettiva parla e comprende almeno una lingua ufficiale dell'Unione Europea, oltre alla lingua italiana, e possiede una conoscenza minima degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni necessarie per un intervento di primo soccorso;
- e) che riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera c), ospitalità per non più di due notti agli escursionisti;
- f) di consentire all'interno della struttura ricettiva, sotto la responsabilità dell'ospite, ai fini della sicurezza alimentare, il consumo autonomo di propri pasti freddi;
- g) di offrire un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
- h) di mettere a disposizione del turista materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località;
- i) di impegnarsi a comunicare al pubblico la presenza del servizio di "posto tappa" nel rispetto delle specifiche indicazioni in materia di comunicazione, contenute nel presente allegato;
- l) di impegnarsi ad esporre l'apposita vetrofanìa o targa che identifica la denominazione aggiuntiva "posto tappa" al pubblico in un luogo ben visibile all'ingresso dell'esercizio.

Luogo e Data

Timbro e firma del sottoscrittore
